REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
BANCA CARIGE S.P.A. 2002-2005 TASSO VARIABILE
Serie 181 Codice ISIN: IT0003234512

Art.. 1 - Importo e tagli - Il prestito obbligazionario "BANCA CARIGE S.p.A. 2002-2005 TASSO VARIABILE" serie 181 viene emesso fino ad un massimo di nominali Euro 30.000.000 ed è costituito da un massimo di numero 30.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna.

Art . 2 - Titoli - Ai sensi del Regolamento Consob (Deliberazione n. 11768 del 23/12/98) attuativo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 36 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 i titoli verranno accentrati in regime di dematerializzazione presso la società Monte Titoli S.p.A.

Art.. 3 - Durata e godimento - Il prestito ha godimento dal 23 gennaio 2002 e sarà integralmente rimborsato al valore nominale, in un'unica soluzione, il 23 gennaio 2005.

Art.. 4 - Prezzo di emissione - Le obbligazioni sono emesse alla pari.

Art.. 5 – Interessi – Gli interessi sono pagabili in rate posticipate, scadenti il 23 luglio ed il 23 gennaio di ogni anno. Il tasso della prima cedola, in pagamento il 23 luglio 2002, è pari al 1,45% semestrale lordo. Le cedole successive frutteranno interessi sul valore nominale, calcolati su base giorni effettivi/giorni effettivi e pagabili in cedole semestrali posticipate scadenti il 23 luglio ed il 23 gennaio di ogni anno, ad un tasso pari all'Euribor 6 mesi – rilevato due giorni lavorativi Target precedenti la data di godimento di ciascuna cedola e pubblicato sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 – diminuito di 50 centesimi di punto, arrotondamento allo 0,01 più vicino. Qualora, alla data di determinazione della cedola, il tasso come sopra determinato non fosse disponibile, l'Emittente provvederà a determinare tale tasso prendendo a riferimento le quotazioni di 5 primari istituti di credito e, dopo aver escluso la quotazione più bassa e quella più elevata, calcolerà la media aritmetica delle restanti tre quotazioni. Qualora sussistano due o più quotazioni parimenti la più alta o la più bassa, ne verrà esclusa solo una. L'ultima cedola sarà pagabile il 23 gennaio 2005.

Art . 6 – Rimborso – Il prestito verrà rimborsato alla pari, in unica soluzione alla scadenza. A quella data le obbligazioni cesserano di essere fruttifere.

Art.. 7 – Acquisti sul mercato – L'Emittente ha la facoltà di acquistare sul mercato le obbligazioni del presente prestito.

Art.. 8 – Luogo di pagamento – Il pagamento degli interessi, nonché il rimborso del capitale, saranno effettuati presso gli sportelli della Banca Carige S.p.A. o gli altri intermediari autorizzati ai sensi della vigente normativa ed aderenti al sistema di gestione accentrato della Monte Titoli S.p.A.

Art.. 9 - Termini di prescrizione - I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

Art.. 10 - Regime fiscale - Gli interessi, premi, plusvalenze ed altri frutti delle obbligazioni sono assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, ove applicabile, ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, nonché del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successivi decreti modificativi ed integrativi. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero comunque essere assoggettate le obbligazioni.

Art.. 11 - Domicilio - Per ogni effetto riguardante il presente prestito gli obbligazionisti eleggono domicilio speciale presso la sede dell'Emittente.

Art.. 12 - Varie - Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito. Le obbligazioni delle banche non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.